



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

AREA AMMINISTRATIVA, CULTURALE, SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Sociali Culturali e alla persona

DETERMINAZIONE N. 1192 del 04 dicembre 2025

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA "RIVETTI" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – DICEMBRE 2026

La sottoscritta, Stefania VERCELLONE, in qualità di Responsabile Servizi Sociali, Culturali e alla Persona,

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le funzioni dirigenziali delegate al Responsabile del Servizio, ex art.17 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm, in base a quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 342 in data 31 marzo 2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 in data 3 luglio 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 332 in data 31 marzo 2025 di nomina del sottoscritto quale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

PREMESSO CHE

con lettera prot. n. 27795 in data 25 maggio 2004, assunta a prot. n. 15258 in data 26 maggio 2004, il Comune di Biella comunicava la disponibilità a cedere in vendita, a questa Amministrazione, i biglietti in formula di abbonamento per gli ingressi alla piscina comunale "M. Rivetti" riservati ai residenti del Comune di Cossato;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 in data 31 maggio 2004 avente per oggetto: "Interventi a favore dello Sport - Riduzione costo abbonamenti entrata piscina Rivetti di Biella per residenti a Cossato" è stato approvato l'accordo proposto dal Comune di Biella per avere a disposizione, in conto vendita, gli abbonamenti per gli ingressi alla piscina comunale "M. Rivetti" di Biella ad un prezzo scontato del 20% per i cittadini di Cossato;

con la nota di cui sopra, il Comune di Biella comunicava che a partire dal 1° luglio 2004, le modalità di acquisto degli abbonamenti dovevano essere concordate con il nuovo gestore dell'impianto in oggetto Soc. Atheneum s.r.l.;

con lettera prot. n. 19282 in data 5 luglio 2004, questa Amministrazione richiedeva alla Società Atheneum s.r.l., nuovo gestore dell'impianto dal 1° luglio 2004, che verbalmente

accettava, di poter proseguire il servizio di vendita dei biglietti per l'entrata alla piscina comunale "M. Rivetti" di Biella, per i residenti a Cossato, con le stesse modalità precedentemente concordate;

con lettera della Società Atheneum s.r.l. di Biella in data 14 ottobre 2015, assunta al prot. n. 27209 in data 26 ottobre 2015, la stessa informa che la Società medesima si è fusa con la Società IN SPORT s.r.l. S.S.D. di Vimercate (MB) a far tempo dalla data del 1° novembre 2015, comunicando inoltre i nuovi recapiti e gli estremi contabili e mantenendo invariati i contratti in essere, che si intendono confermati e assunti dalla società incorporante;

in data 28 agosto 2018 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole ad estendere anche ai dipendenti comunali la possibilità di acquisto a prezzo ridotto degli abbonamenti per il nuoto libero alla piscina Rivetti di Biella;

occorre provvedere a rinnovare l'iniziativa per il periodo gennaio – dicembre 2026 e nel contempo assumere il relativo impegno di spesa;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza"*;
- l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 rubricato *"Il contratto e la sua stipulazione"*;
- l'art. 1 comma 2 dell'allegato 1.4 (richiamato dall'art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023), il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore € 40.000,00 siano esentati dall'applicazione dell'imposta di bollo;
- l'art. 48 rubricato *"Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;

- l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 rubricato "Procedure per l'affidamento" il quale prevede al comma 1 che *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b), affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, in base al quale agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- l'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede:

- al c. 1 che *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*;
- al c. 6 che *"Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: [...] c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; [...] f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c)"*;

- le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha innalzato il suddetto limite da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- l'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 rubricato *"Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento"*;
- l'art. 23 ter comma 3 del D.L. 90/2014 secondo cui *"Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24*

aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

- l'art. 1, comma 512, della L. 208/2015 che dispone l'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico (MEPA) o di altri strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione della P.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici di qualsiasi importo;

Visto il vigente *“Regolamento comunale dei contratti pubblici, in attuazione al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii”* della Città di Cossato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/07/2025 e richiamato, in particolare, il di esso art. 9 *“Acquisizione di appalti sottosoglia comunitaria, nei limiti di qualificazione”* il quale, al comma 3, prevede che: *“L'appalto di forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato: b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. Deve essere sempre verificata e attestata la congruità del prezzo”*.

Verificato che i servizi/beni di cui al presente atto d'impegno non sono oggetto di convenzioni CONSIP attive;

Rilevato che, in applicazione dei citati principi e criteri stabiliti, il valore economico del servizio in oggetto è stimato essere inferiore alle soglie di rilevanza europea e non si accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tale da dover seguire le procedure di affidamento ordinarie;

Ritenuto che, in considerazione della natura e del valore economico del servizio in oggetto e di quanto premesso, sia pertanto consono procedere mediante affidamento diretto disposto autonomamente dal Comune di Cossato, quale stazione appaltante, sussistendone le previste condizioni;

Fine del contratto	Acquisto ingressi piscina
Oggetto del contratto	Acquisto ingressi piscina
Forma	Il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali, ai sensi dell'art.18 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e del vigente regolamento comunale sulla formazione dei contratti e discipline dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
Clausole ritenute essenziali	Sono contenute nel presente atto e nella comunicazione di affidamento che verrà trasmessa successivamente alla registrazione del presente atto
Modalità di scelta del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ritenuto il

	metodo più adeguato in considerazione dell'importo e delle caratteristiche del servizio
Aggiudicatario appalto	IN Sport S.R.L. S.S.D., con sede legale a Vimercate (MB) in Via Daniele Manin 2, CAP 20871, P. IVA 02050250964
Importo complessivo del contratto	€ 4.918,03 (IVA esclusa)
CIG	B957869BED
CPV principale	92620000-3 - Servizi connessi allo sport
Periodo di appalto	gennaio – dicembre 2026
Principio di rotazione	Derogabile
RUP	Stefania Vercellone
Garanzie (provvisoria ex art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016)	Non richieste
MePA	Non Applicato
CCNL	Lavoratori dello sport
Obbligo di cui all'art. 26, comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/08, posto in capo al datore di lavoro committente, di promozione della cooperazione e del coordinamento mediante l'elaborazione del "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza" (DUVRI)	Non necessaria

- non risultano annotazioni a carico della suddetta società sul casellario delle imprese ANAC che comportino l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche;

- la suddetta società risulta iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al n. 02050250964;

- che l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della L. 190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) e pertanto non è necessario verificare l'iscrizione nella White List della Prefettura;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto in oggetto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in considerazione dell'oggetto di affidamento;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto, in considerazione del valore economico delle stesse e dell'affidabilità della ditta aggiudicataria;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO CHE

- come da accordi verbali, il versamento della somma relativa agli abbonamenti acquistati dai residenti e dai dipendenti del Comune di Cossato debba avvenire con scadenza bi-trimestrale alla Società IN SPORT s.r.l. S.S.D. di Vimercate (MB), che ha in gestione il servizio;
- in base agli abbonamenti che si possono prevedere di vendere nel periodo gennaio – dicembre 2026, si rende necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno;

CONSIDERATO CHE

- la società sportiva dilettantistica IN SPORT S.r.l. risulta in regola per quanto riguarda gli adempimenti contributivi, così come certificato dal DURC on line Prot. INAIL_51331782 e assunto al prot. n. 32358 del 25/11/2025, attestante la regolarità contributiva della società suddetta (scadenza validità 21/02/2026);

- non risultano annotazioni a carico della suddetta società sul casellario della imprese ANAC che comportino l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche;

- la suddetta società risulta iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa in capo alla società suddetta;

- che l'attività oggetto del presente affidamento non risulta tra quelle previste dall'art. 1, commi 52 e 53 della L.190/2012 (attività esposte al rischio di infiltrazione criminosa) e pertanto non è necessario verificare l'iscrizione nelle White List della Prefettura;

VISTI

- la dichiarazione sottoscritta dal Sig. Paolo Mele, legale rappresentante della ditta In Sport S.r.l. e acquisita al protocollo n. 32756 del 28/11/2025 in merito a:
 - tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 136/2010, con la quale vengono anche fornite le coordinate del conto corrente bancario dedicato;
 - dichiarazione di presa visione del codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Cossato e del codice dei Dipendenti Pubblici;

- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012;
 - insussistenza di clause di esclusione;
- il C.I.G. assegnato al servizio dall'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici: B957869BED;

Ritenuto, quindi:

- di dover prevedere, per la vendita a prezzo ridotto del 20% degli abbonamenti sopra descritti un incasso, nel periodo gennaio – dicembre 2026 di € 4.800,00 al cap. 464 art. 04 "Proventi da corsi di formazione e attività sportiva";
- di dover impegnare, per il periodo gennaio – dicembre 2026, a favore della società IN SPORT s.r.l. S.S.D. di Vimercate (MB), quali rimborsi per la vendita degli abbonamenti per il nuoto libero presso la piscina "Rivetti" di Biella € 6.000,00 al Cap. 858/99 "Promozione manifestazioni e diffusione dello Sport - prestazione di servizi";

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, contenente le nuove disposizioni di contabilità pubblica;

Viste:

- la Deliberazione C.C. n. 70 del 11 dicembre 2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027;
- la Deliberazione G.C. n. 231 del 19 dicembre 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

Accertata la conformità all'art. 41 dello Statuto ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti:

- l'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- l'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- gli artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" così come modificato dal D.P.R. 81/2023;
- gli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cossato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 273 del 30/12/2013;
- l'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento (Stefania VERCELLONE) né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Stefania VERCELLONE, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di rinnovare l'iniziativa, di cui in premessa, per il periodo gennaio – dicembre 2026, con la Società IN SPORT S.r.l. S.S.D. di Vimercate (MB), che ha in gestione l'impianto natatorio denominato "Piscina Rivetti" di Biella.

2) Di dover prevedere i seguenti incassi, derivanti dalla vendita a prezzo ridotto del 20% degli abbonamenti relativi al periodo gennaio – dicembre 2026, così come sotto riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZION E	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZION E
€ 4.800,00	464/4	Servizi Sportivi – Proventi da corsi di formazione e attività sportiva	3/0100/301020 0	2026

3) Di impegnare e di imputare ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., gli oneri economici derivanti dal presente atto e da rimborsare alla società IN SPORT s.r.l. S.S.D. di Vimercate (MB), quale vendita degli abbonamenti relativi al periodo gennaio – dicembre 2026, così come di seguito riportato:

IMPORTO	CAPITOLO / ART.	DESCRIZION E	CODIFICA BILANCIO D.Lgs. n. 118/2011	ANNO DI ESIGIBILITA' / IMPUTAZION E
€ 6.000,00	858/0	Promozione manifestazioni e diffusione dello Sport – Prestazione di Servizi – Spese diverse	06/01/1/103/08 .1	2026

4) Dato atto che né il Responsabile del Procedimento (Stefania VERCELLONE) né il Dirigente/Responsabile di Servizio incaricato di Elevata Qualificazione, Stefania VERCELLONE, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

5) Di dare atto che alla fornitura è stato assegnato il seguente CIG: B957869BED, che dovrà essere citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;

6) Di comunicare, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, al richiedente l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

8) Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della fornitura resa e della regolarità contributiva.

9) Di dare atto di pubblicare, ex art. 2 della deliberazione di Anac n. 264/2023 e dell'art. 85 del D. Lgs n. 36/2023, il presente atto sul sito internet del Comune di Cossato all'Albo pretorio on line e nel profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sezioni di pertinenza, dando atto che ai fini di trasparenza la pubblicazione dei dati alla piattaforma di pubblicità legale su BDNCP di Anac avverrà tramite intercomunicazione della stessa con la piattaforma PCP di Anac e di questa con la piattaforma telematica di negoziazione MEPA di Consip Spa.

10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto diventa esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SG/sg

IL RESPONSABILE
Servizi Sociali Culturali e alla persona
*Stefania Vercellone**

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.